

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa****CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOFTWARE “IL TUO ISA 2025 CPB”****Comunicato stampa dell'Agazia delle Entrate del 2 maggio 2025**

Con il Comunicato stampa del 2 maggio 2025, l'Agazia delle Entrate ha reso noto che è disponibile il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di “Concordato Preventivo Biennale” (CPB) per gli anni 2025 e 2026.

Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione dei redditi o, in alternativa, in via “autonoma”, cioè inviando il modello CPB insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) – Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

**TRATTAMENTO DEL PRESTITO O DISTACCO DI PERSONALE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO****Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 5 del 16 maggio 2025**

Il “decreto Salva-infrazioni” ha apportato rilevanti modifiche al trattamento IVA del prestito o distacco di personale rispondendo alla necessità di adeguare la legislazione italiana a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che sollevava dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva IVA (2006/112/CE). In particolare, la Corte UE ha ritenuto non conforme la norma italiana (art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988) che escludeva dall'IVA i distacchi di personale se avvenuti a fronte del solo rimborso dei costi.

La nuova disciplina abroga, quindi, questa previsione, stabilendo che, dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi o prestiti di personale, effettuati dietro semplice rimborso costi, saranno soggetti a IVA, se ricorrono i normali presupposti previsti dalla normativa.

Con la circolare in oggetto, l'Agazia delle entrate illustra le conseguenze operative della suddetta modifica, fornendo chiarimenti su requisiti, decorrenza e altre forme di messa a disposizione del personale, come codatorialità e avalimento.

NOVITÀ IN MATERIA D'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) E SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 16 maggio 2025

Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025, l'Agenzia delle entrate fornisce istruzioni sulle misure fiscali contenute nella Legge di bilancio 2025, concernenti l'IRPEF e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente. I chiarimenti riguardano innanzitutto la rivisitazione delle aliquote IRPEF: come noto, ora ci sono tre scaglioni (23% fino a 28.000€, 35% tra 28.001 e 50.000€, e 43% oltre 50.000€), essendo stata eliminata l'aliquota del 25%.

La detrazione per lavoro dipendente è stata aumentata da 1.880 a 1.955 euro per redditi fino a 15.000€, estendendo la no tax area fino a 8.500€. È stato stabilizzato il trattamento integrativo (ex bonus 100 euro) per redditi fino a 15.000€, con alcune correzioni per evitare che alcuni soggetti perdano il beneficio. Per i calcoli degli acconti IRPEF 2024, si seguiranno le regole precedenti, senza applicare le nuove aliquote.

NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI – LEGGE DI BILANCIO 2025

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 29 maggio 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 29 maggio 2025 fornisce chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d'imposta, detrazioni per la frequenza scolastica e detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

I chiarimenti più significativi riguardano, in attuazione della Legge delega di Riforma fiscale, il meccanismo di calcolo per la fruizione delle detrazioni Irpef per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro che, dal 1° gennaio 2025, è fondato su due parametri, il reddito complessivo del contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico.

APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA" AD UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AD UNA CLAUSOLA PENALE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 146 del 29 maggio 2025

Con la risposta n. 146 del 29 maggio 2025, l'Agenzia delle entrate si pronuncia sulla trattamento fiscale da applicare ad una clausola penale inserita all'interno di un contratto di locazione per cui si è optato per la cedolare secca.

Per l'Agenzia, a seguito dell'opzione al predetto regime, anche la disposizione relativa alla clausola penale contenuta nel contratto, caratterizzata, da una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto di locazione, non assume rilievo ai fini della tassazione di registro.

REGIME FORFETTARIO – ISCRIZIONE A.I.R.E

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 149 del 9 giugno 2025

Con l'interpello n. 149 del 9 giugno 2025, un professionista beneficiante del "regime forfettario", di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi da 54 a 89, chiede all'Agenzia delle Entrate se l'iscrizione all'Aire è da intendersi quale causa di cessazione immediata dal regime o quale ulteriore causa ostativa e, pertanto, la fuoriuscita è da intendersi dall'anno successivo. Per l'Agenzia, l'unica causa di cessazione "immediata" del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.

Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori "cause ostative" enunciate dal comma 57, articolo 1 della predetta legge n. 190 tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo. Pertanto, il contribuente non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve "correggere" le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.

INTERMEDIARI INCARICATI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

DOMANDA Si chiede un chiarimento relativamente al comportamento opportuno da seguire nel caso di discordanze dei dati rispetto al 730 precompilato.

RISPOSTA Dal 2025, è consentito l'accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche, conferendo apposita delega, oltre che per il tramite di CAF dipendenti e pensionati e professionisti, anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998. Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF, professionista o altro incaricato:

- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Alla luce di questi fattori, è opportuno valutare attentamente la situazione e i dati documentali in proprio possesso prima di procedere alla modifica della dichiarazione precompilata.

SERVIZIO DI CATERING PRESSO ASSOCIAZIONE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di un'associazione non commerciale ai propri soci.

RISPOSTA La somministrazione di alimenti e bevande da parte di un'associazione non commerciale ai propri soci può essere considerata attività non commerciale solo al ricorrere di specifiche condizioni, definite dalla normativa fiscale e dalla riforma del Terzo Settore. Secondo l'art. 148 del TUIR (D.P.R. 917/1986), le attività rese da associazioni nei confronti dei propri associati possono non essere considerate commerciali, se svolte in conformità alle finalità istituzionali e senza scopo di lucro. Tuttavia, la somministrazione di alimenti e bevande, anche se rivolta esclusivamente ai soci, è generalmente considerata attività commerciale, salvo specifiche eccezioni. La riforma del Terzo Settore, in specie, ha introdotto deroghe per alcune categorie di enti:

- Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Per le APS, la somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata non commerciale se:

1. è effettuata presso le sedi in cui si svolge l'attività istituzionale;
2. è rivolta esclusivamente ai soci, ai loro familiari e conviventi;
3. non è pubblicizzata né accessibile a terzi;
4. è complementare alle attività istituzionali dell'associazione.

Tuttavia, per beneficiare di questa agevolazione, l'APS deve essere affiliata a un ente nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno.

- Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Le ODV possono considerare non commerciale la somministrazione di alimenti e bevande se:

1. l'attività è svolta occasionalmente (manifestazioni, celebrazioni o raduni);
2. i ricavi sono destinati esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti;
3. l'attività è complementare e secondaria rispetto a quella istituzionale.

SUGAR TAX

DOMANDA Si chiedono aggiornamenti sull'entrata in vigore della c.d. "sugar tax".

RISPOSTA Ad oggi, non risulta emanata alcuna circolare, né comunicazione esplicativa, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla c.d. "sugar tax". Di conseguenza, non sono ancora disponibili istruzioni puntuali circa le modalità di applicazione, calcolo e versamento dell'imposta, la cui entrata in vigore resta, formalmente, prevista per il 1° luglio 2025. Il Governo sta, comunque, valutando l'ipotesi di una proroga del termine dell'imposta.

CONTROLLI DELL'AGENZIA DOPO MODIFICA PRECOMPILATA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito ai controlli dell'Agenzia dell'Entrate in caso di modifica, da parte del contribuente dell'importo di una delle spese detraibili.

RISPOSTA Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate oppure al sostituto d'imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. Se vengono apportate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (cfr. "Istruzioni 730/2025").

CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI AD USO COMMERCIALE: INSIEME SOLO PER UN ANNO

DOMANDA Si chiede di sapere se è possibile applicare la cedolare secca ad una locazione di immobile ad uso attività commerciale.

RISPOSTA Il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali è stato in vigore per il solo periodo d'imposta 2019. Infatti, il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabiliva che "Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l'aliquota del 21 per cento". Pertanto, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non è più possibile pagare sul canone di locazione annuo l'imposta sostitutiva del 21%, ma occorre assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità. Il regime della cedolare si applica, infatti, solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, locati per finalità abitative.

